

Città metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 330 del 27/1/2023 di Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal T. Germanasca di Massello in Comune di Perrero assentita a Valp.EL. 3 S.r.l.**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

**- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 330 del 27/1/2023; Codice Univoco: TO-A-10822**

"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

**DETERMINA**

1. di assentire a VALP.EL 3 S.r.l. - C.F./P.IVA n. 12733940014 - con sede legale in Luserna San Giovanni (TO), Via I Maggio n. 219 la concessione di derivazione d'acqua dal T. Germanasca di Massello in Comune di Perrero in misura di litri/sec massimi 1.650 l/s e medi 776 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 49,54 la potenza nominale media di kW 377,34, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Pellice, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città metropolitana di Torino e Comune di Perrero), secondo le quote ad essi spettanti come stabilite nell'ambito del riparto approvato dal Comune di Perrero con D.G.C. n. 67 del 28/12/2022, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
7. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare che l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente condotta per conto del concessionario o condotta nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli specifici obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
8. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

9. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

10. che il canone e i sovracani di cui ai punti precedenti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

### **Disciplinare di concessione sottoscritto in data 25/1/2023**

(... *omissis* ...)

#### **Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, le condizioni e gli adempimenti inseriti nel provvedimento finale e relativi allegati con cui sarà espressa la compatibilità ambientale dell'intervento ai sensi degli artt. n. 25 e 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs n. 387/2003 o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione.

Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con ARPA Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni agli Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi siano essi rivolti a qualsivoglia uso della risorsa idrica e anche in considerazione delle priorità d'uso della risorsa sancite a norma di legge. Durante l'esecuzione degli interventi e durante la fase di esercizio dell'impianto non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico del torrente e tutti i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità e la sicurezza idraulica del sito, dei versanti e il buon regime delle acque.

Il concessionario è inoltre tenuto alla messa in atto di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia della sponde del T. Germanasca di Massello, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo. Le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati. Per la definizione e la valutazione delle possibili interferenze del nuovo impianto con le opere e infrastrutture esistenti, con le infrastrutture proprie del Servizio Idrico Integrato (SII) e con la viabilità comunale e provinciale, il concessionario dovrà nominare un responsabile incaricato che, prima dell'avvio dei lavori e con opportuno anticipo, dovrà mettersi in contatto con il Comune di Perrero, con la competente Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana e con i gestori degli eventuali ulteriori sottoservizi presenti nell'area di intervento, al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. In ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la tutela e l'integrità delle infrastrutture e dei sottoservizi esistenti. In

caso di eventuali danni derivanti dalla fase di cantiere o connessi alla gestione dell'impianto, occorrerà intervenire tempestivamente previa definizione delle modalità operative con il Comune di Perrero e con le eventuali diverse Autorità competenti e gli eventuali oneri di manutenzione saranno in capo al titolare dell'utenza di cui al presente disciplinare. Il concessionario è altresì tenuto a presidiare l'impianto garantendone la sicurezza nelle diverse situazioni di esercizio ovvero di fermo impianto ed in particolare a monitorare la zona di presa allo scopo di garantire, costantemente e in tutte le situazioni di necessità, anche in conseguenza di eventi di piena, adeguata manutenzione alle opere garantendone nel tempo la corretta funzione. Il concessionario si obbliga ad installare, presso la sezione di torrente interessata dall'opera di presa, un sistema di videosorveglianza utile a monitorare l'andamento dei deflussi e del trasporto solido anche allo scopo di verificare, in tempo reale e nel corso dell'intera durata della concessione, il necessario mantenimento della continuità longitudinale del corso d'acqua per fini ecologici e con particolare attenzione alla componente ittiofauna che dovrà disporre sempre di una portata in alveo adeguata ai suoi naturali spostamenti compatibilmente con le disponibilità naturali. Il concessionario si obbliga altresì a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che dovranno essere definite e condivise con gli Enti competenti prima dell'attivazione dell'impianto, l'accesso in remoto alle immagini registrate grazie al predetto sistema di videosorveglianza e ai dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività sempre finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

Tutti i rifiuti eventualmente tratti dalle opere di adduzione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (*TO-A-10822*). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

#### Art. 10 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale e degli esiti dell'istruttoria esperita, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente e in via prioritaria, a valle della sezione di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 420 l/s (corrispondente al 1° step di rilascio). Il regime dei rilasci dovrà altresì obbligatoriamente garantire una modulazione temporale a gradini di rilascio caratterizzata da tre ulteriori quote incrementate di rilascio, da modulare nel corso dell'anno solare, a seconda del mese di riferimento, in aderenza a quanto previsto nel progetto citato all'art. 4. Nello specifico la portata istantanea minima dovrà essere: pari ad almeno 420 l/s nei mesi di marzo, agosto, settembre e ottobre di ogni anno; di almeno 500 l/s, per quanto riguarda il 2° step di rilascio previsto nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre di ogni anno; di almeno 600 l/s, per quanto riguarda il 3° step previsto nei mesi di aprile e novembre di ogni anno; ed infine innalzata ad almeno 750 l/s in corrispondenza dei mesi mediamente più ricchi di risorsa di maggio, giugno e luglio di ogni anno. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore di DE espressamente richiesto in funzione del dato mese di riferimento. Per quanto emerso in sede istruttoria, si evidenzia che eventuali proposte del concessionario di revisione alla suddetta modulazione mensile dei rilasci potranno essere valutate dagli Enti competenti esclusivamente a valle di un periodo di almeno 5 anni di dati

misurati e in considerazione dei risultati delle campagne di monitoraggio condotte, fatto salvo il rispetto dei volumi annui di rilascio già stabiliti nell'ambito del progetto di cui all'art. 4.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli esiti dei monitoraggi e agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPo), anche per effetto della applicazione di nuovi o differenti parametri di calcolo del DE, nonché delle eventuali evoluzioni del quadro normativo e pianificatorio di riferimento.

#### Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DE

Il concessionario dovrà realizzare gli interventi atti a garantire il rilascio continuo del DE con le modalità e per i quantitativi previsti nel progetto approvato di cui all'art. 4. La paratoia atta al rilascio del DE dovrà essere dotata di apposito dispositivo fermo corsa fisso e inamovibile opportunamente installato ai fini della garanzia del rilascio sempre prioritario della quota minima di DE di cui all'art. 10. In corrispondenza della sezione di prelievo e di rilascio, in posizione visibile, dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al prelievo concesso e al DE nonché apposite aste idrometriche tarate utili alla lettura da parte di un pubblico non specialistico delle portate transitanti. È richiesta l'installazione di: un'asta idrometrica tarata utile alla lettura del grado di apertura della paratoia di rilascio al quale dovrà corrispondere il dato valore di portata da rilasciare; un'asta idrometrica tarata utile alla lettura e verifica del rispetto del corretto livello idrico di carico che, secondo le previsioni di progetto, dovrà essere mantenuto nel canale di derivazione al fine del corretto funzionamento del sistema di derivazione.

La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.

#### Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Stante la previsione progettuale di non realizzare alcuno sbarramento dell'alveo, la progettazione non ha l'obbligo né prevede di realizzare uno specifico manufatto per la risalita dell'ittiofauna. Ad ogni modo il concessionario è tenuto, per tutta la durata della concessione, a garantire la continuità longitudinale del corso d'acqua in termini di garanzia di deflusso idrico, trasporto solido e di permeabilità all'ittiofauna della sezione di torrente interessata dalle opere di presa. Tutti gli interventi da eseguirsi in alveo o in stretta adiacenza allo stesso, laddove abbiano ricadute con l'alveo medesimo, dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica e dovranno essere condotti secondo i dispositivi contenuti nella D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, limitando ogni possibile fonte di impatto.

(... *omissis* ...)"